

TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA

ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE

EX ART. 14 TER LEGGE 27 GENNAIO 2012 N. 3

nell'interesse di

OTTOBRINI MAURIZIO, nato a Lavagna, in data 05.07.1968 (codice fiscale: TTBMRZ68L05E488C), residente in Chiavari, Via Piacenza n. 440/s int. 8, elettivamente domiciliato in Savona, P.zza G. Mameli, n. 6/6, presso lo studio dell'Avv. Paolo Brin (codice fiscale BRNPLA71H03I480U – fax: 019850765 – PEC: paolobrin@pec.it) che lo rappresenta ed assiste in virtù della procura speciale alle liti in calce

PREMESSO CHE

§1 P'esponente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita dall'art. 6 della l. 3/2012 ed ha depositato presso l'Organismo di Composizione della Crisi istituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Genova (iscritto al n. 93, sez. A del Reg. OCC min. Giust.) istanza di nomina di un professionista che svolga i compiti e le funzioni attribuiti agli organi di composizione della crisi ex art. 15 – comma 9 - legge 27 gennaio 2012 n. 3.

Con provvedimento del 03.05.2018 il referente delegato nominava a tal fine il Dott. Simone Sebastiani con studio in Genova, Via Fieschi n. 1/2 (**all. 1**)

§2 ricorrono i presupposti di cui all'art. 7 legge n. 3/2012 e successive modifiche posto che il ricorrente:

- si trova in uno stato di sovraindebitamento, ai sensi dell'art. 6, comma 2, lett. a) della citata legge, ossia il ricorrente si trova *“in una situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per*

farvi fronte, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”

secondo le scadenze originariamente pattuite;

- non è soggetto alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, in quanto persona fisica che non hanno mai svolto, direttamente, attività di impresa;
- non ha utilizzato nei precedenti cinque anni uno strumento di cui alla L. n. 3/2012 (piano, accordo o liquidazione);
- non ha subito per cause a lui imputabili provvedimenti d'impugnazione e/o risoluzione dell'accordo del debitore ovvero, revoca o cessazione del Piano del consumatore.

* * *

§3 come risulta dalla relazione particolareggiata redatta dall'OCC e dalla documentazione ad essa allegata (all. 2) il ricorrente ha contratto numerosi finanziamenti tutti unicamente necessari per l'acquisto di beni al consumo.

La capacità economica del ricorrente è sempre stata la medesima ma, grazie agli aiuti economici che riceveva dallo zio materno [REDACTED] riusciva a far fronte a tutte le obbligazioni ed a mantenere un tenore di vita ordinario.

Il decesso dello zio ha di fatto privato il ricorrente di una importante fonte di “reddito” che lo ha posto nella impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte.

Questo ha portato l'esponente a contrarre nuovi debiti sia nel tentativo di saldare quelli precedenti sia per permettergli di avere un tenore di vita sostenibile oltre che a provvedere al pagamento delle spese inerenti all'immobile in cui risiede.

Questo, infatti, è di proprietà dei genitori ma le spese correnti (condominio, imposte ecc. ecc.) gravano sull'esponente che negli ultimi tempi non è neppure più riuscito a farvi fronte.

La situazione è così gravemente peggiorata anche e soprattutto a seguito di un pignoramento sullo stipendio effettuato dalla Santander Consumer Bank S.p.a. che, sommato alle cessioni volontarie effettuate a favore della CREDEM S.p.a. rende irrisorio il reddito disponibile per il ricorrente e di fatto lo priva della possibilità di fare fronte ai debiti assunti.

* * *

§4 Sussistono al momento posizioni debitorie di seguito meglio elencate prettamente di natura erariale e di natura commerciale.

Gli unici soggetti a vantare un credito privilegiato sono l'OCC Dott. Simone Sebastiani e l'Avv. Paolo Brin così come si evince dal seguente prospetto:

NOMINATIVO CREDITORE	N. CONTRATTO	IMPORTO
CONSEL S.p.a.	1874246/2014	14.385,60
SANTANDER	13168258/2012	5.686,00
SANTANDER	132668734/2013	4.861,00
AGOS DUCATO	44568970/2011	4.784,02
AGOS DUCATO	46150029/2012	11.054,04
AGOS DUCATO	43015246116558391	754,54
COMPASS	142460014/2014	14.718,83
CREDEM S.p.a.	58271	20.624,78
CREDEM S.p.a.	15330	9.203,05
Agenzia delle Entrate Riscossione		5.748,14
Avv. Paolo Brin	Legale	3.647,80
Dott. Simone Sebastiani	OCC	4.337,39
TOTALE		€ 99.805,19

* * *

§5 L'impossibilità di adempiere alle obbligazioni assunte dal ricorrente è reale e dimostrata dai seguenti elementi:

A) composizione del nucleo familiare

il nucleo familiare si compone solo del ricorrente.

B) elenco spese correnti necessarie al sostentamento del debitore

Le spese strettamente necessarie al sostentamento dignitoso del ricorrente ammontano a € 1.002,00 mensili (arrotondati ad € 1.000,00).

Tale importo – di poco superiore a quello strettamente necessario per la mera sopravvivenza – permette all'esponente di condurre un regime minimale e dignitoso e comprende:

CAUSALE	IMPORTO/MESE
Utenze	€ 120,00
Alimentari e varie	€ 700,00
Manutenzione/assicurazione moto	€ 50,00
spese condominiali	€ 132,00
TOTALE	€ 1.002,00

C) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni

A fronte delle spese mensili di cui al punto precedente, la situazione reddituale dell'esponente allo stato attuale, come risulta dai modelli di dichiarazione dei redditi prodotti è la seguente:

ANNO	IMPIEGO	REDDITO NETTO
2017	Arinox Spa	20.361,37
2016	Arinox Spa	20.305,75

2015	Arinox Spa	20.297,78
TOTALE		€ 60.964,90

D) elenco di tutti i beni del ricorrente

il ricorrente dispone unicamente di una motocicletta modello Suzuki di valore praticamente nullo ed indispensabile per permettergli di raggiungere il posto di lavoro.

Tale bene è comunque messo a disposizione della procedura.

L'esponente non possiede altri beni di valore dalla cui commercializzazione potrebbero essere ricavate risorse utili da destinare ai creditori ma unicamente beni di carattere personale (vestiario, arredi domestici ecc).

* * *

§6 L'unica risorsa del ricorrente è allora rappresentata dal reddito da lavoratore dipendente da asservirsi al pagamento dei creditori concorrenti nella misura arrotondata di € 6.300,00 annui secondo la tabella che segue (resta inteso che in caso di rilevanti variazioni del reddito netto disponibile si provvederà ad una rettifica della proposta):

REDDITO ANNUO LORDO (MEDIO)	€ 20.361,37
REDDITO ANNUO PERSONALE ESCLUSO	€ 12.000,00

ATTIVO DISPONIBILE	€ 8.361,37

* * *

§7 la somma resa a servizio del piano è pari dunque al reddito prospettico di € 6.300,00 annui che è di ben lunga superiore a quella che potrebbe considerarsi pignorabile ex art 545 Cod. Proc. Civ. pari ad € 4.072,40 (pari ad 1/5 del reddito medio da lavoro disponibile).

Deve quindi considerarsi che l'istante intende porre volontariamente a disposizione dei creditori per quattro anni l'importo complessivo di €. 25.200,00 laddove al massimo la somma pignorabile del reddito sarebbe di €. 16.289,60.

A norma dell'art. 14 ter comma VI lett. a) le somme eccedenti non sarebbero comprese nella liquidazione siccome non pignorabili ex art 545 Cod. Proc. Civ.

* * *

§8 nell'invocato provvedimento di ammissione ex art 14 quinquies comma secondo lettera f) della legge n. 3/2012 potrà essere indicata quale somma necessaria per il sostentamento dell'istante quella annua di almeno €. 12.000,00.

La somma eccedente potrà essere destinata alle esigenze della liquidazione dei beni per 4 anni, al servizio dei creditori concorrenti: ove la liquidazione giudiziale dovesse durare più di 4 anni le somme poste a disposizione dovranno essere ridotte nella misura del quinto dello stipendio come previsto dall'art. 14 ter comma sesto lettera a) legge 3/2002 e dall'art 545 Cod. Proc. Civ. dal quinto anno sino alla chiusura della liquidazione.

CHIEDE

di essere ammesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art 14 ter e seguenti legge n. 3/2012.

Con osservanza,

Genova, li 02/01/2019

Avv. Paolo Brin

(Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 4 del DPR n. 123/2001)

* * *

Si allegano:

- 1) Provvedimento del 03.05.2018.
- 2) Relazione particolareggiata OCC e relativi allegati